



CITTÀ DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche artt. 33 e 43 al Regolamento sull'Imposta Unica Comunale

Responsabile del servizio: Dott.ssa Lucia GIOIA

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 16:20, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle adunanze.

Alla 1^{ao} convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MOLFETTA Pompeo – SINDACO PRESENTE							
	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CAMPANA Francesco Alessandro	Si		9	MINGOLLA Francesco	Si	
2	CESARIA Alessandro	Si		10	ORSINI Fernando	Si	
3	D'ANCONA Roberto	Si		11	PASTORE Alessandro Santo		Si
4	DIMASTRODONATO Salvatore Carmine	Si		12	RESTA Mauro Antonio	Si	
5	ESPERTE Antonio		Si	13	SARACINO Rosanna	Si	
6	LENOCI Vito		Si	14	SEMERARO Giuseppe	Si	
7	MATARRELLI Antonio	Si		15	TURE Omar Salvatore	Si	
8	MINGENTI Antonio	Si		16	VIZZINO Luigi	Si	

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Calò, Marotta, Rubino, Pisanò

Presiede il Signor. **Avv. Giuseppe SEMERARO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Giorgia VADACCA

Nominati scrutatori i Signori: Campana, Mingenti, Resta

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :

per quanto concerne la regolarità contabile : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Il Presidente comunica che il presente argomento sarà discusso unitamente ai punti 11 e 12 dell'ordine del giorno, fermo restando le votazioni per ogni singolo argomento, così come stabilito nella deliberazione n. 6 del 28.3.2018.

Comunica altresì che su tale proposta è stato presentato emendamento da parte del Sindaco in data 22 marzo 2018 munito del parere dei Revisori dei conti in data 23 marzo 2018, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Nel corso della seduta è stato presentato un ordine del giorno da parte del Consigliere Orsini anch'esso allegato alla presente deliberazione.

Il Presidente comunica altresì che con verbale n. 9 del 14 marzo 2018 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla presente proposta di deliberazione.

Concede la parola al Sindaco per la relazione introduttiva a cui fanno seguito gli interventi dei Consiglieri Resta, Saracino, Orsini, Dimastrodonato, D'Ancona, Vizzino, Ture.

Successivamente il Presidente concede la parola al Consigliere Orsini per l'illustrazione dell'ordine del giorno a cui segue la votazione il cui esito è il seguente:

- Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco	n. 17
- Consiglieri presenti e votanti	n. 14
- Consiglieri assenti	n. 3 (Lenoci, Resta, Matarrelli)
- voti favorevoli	n. 14

Concede quindi la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'emendamento cui segue la votazione il cui esito è il seguente:

- Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco	n. 17
- Consiglieri presenti e votanti	n. 14
- Consiglieri assenti	n. 3 (Lenoci, Resta, Matarrelli)
- voti favorevoli	n. 14

Si dà atto che durante la discussione e prima della votazione entrano in aula i Consiglieri Pastore ed Esperte ed escono i Consiglieri Resta e Matarrelli – presenti n. 14.

Segue la replica del Sindaco.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta.

In esito a quanto sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco sull'argomento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 21/05/2014 relativa all' approvazione del regolamento IUC, e successive modificazioni;

Dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Finanze, con la Circolare n. 1/DF del 20.11.2017:

- ha chiarito che la parte variabile della tariffa TARI va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune;

- qualora i Comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto a quanto affermato dal Ministero, gli stessi sono invitati a procedere ai necessari adeguamenti nelle proprie previsioni regolamentari;

Dato atto che la circolare definisce, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, che **appare corretto computare la quota variabile una sola volta** in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica;

Ritenuto opportuno riformulare le disposizioni di cui all' art. 33 del Regolamento IUC in merito all'applicazione della TARI alle pertinenze, adeguandole all'interpretazione data in proposito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la predetta Circolare, stabilendo tra l'altro una puntuale disciplina delle unità immobiliari qualificate "pertinenze dell'alloggio", nel modo che segue:

Art.33 -TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria La quota variabile della tariffa non viene applicata. sugli immobili di categoria catastale C/6-C/2 e C/7, quando gli stessi sono pertinenze dell' alloggio, così come definite dall'art.817 del codice civile.

3. Per gli immobili destinati a garages, cantine, depositi familiari (cat. catastali C/2-C/6-C/7) che non costituiscono pertinenze dell'alloggio, la Tari (parte fissa e parte variabile) si applica commisurata ad un occupante.

Esaminata la possibilità di introdurre agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste all'art. 43 del vigente regolamento comunale IUC, nella parte che disciplina la TARI, predisponendo agevolazioni nei confronti di famiglie che, in considerazione del basso potenziale economico, possono incontrare maggiori difficoltà a far fronte al pagamento del servizio;

Ritenuto pertanto disciplinare le predette agevolazioni, modificando l'art.43 del vigente regolamento comunale nel modo che segue:

ART. 43 ALTRE AGEVOLAZIONI

1.Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le Industrie conserviere che avviano al recupero tutti gli scarti vegetali di lavorazione, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti il 100% della produzione annua presunta. Alle stesse è concessa una riduzione del 95% nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa, calcolato esclusivamente sulle superfici destinate a sale di lavorazione, subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei predetti scarti di lavorazione.

2.Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

L'Ufficio al quale appartiene la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche tramite il concessionario del servizio che gestisce il trasporto dei rifiuti, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal bimestre solare successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

4. Possono usufruire di una riduzione del 90% sulla tassa da versare per l'intero anno, i contribuenti che dimostrano di avere una dichiarazione ISEE al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di imposta, per l'intero nucleo familiare occupante l'immobile di residenza e relative pertinenze, fino ad € 10.000,00,

Detta riduzione spetta solo ed esclusivamente sulla tassa da corrispondere sull'abitazione principale e relative pertinenze. La stessa viene calcolata e detratta dall'importo dovuto per l'intero anno, prima di procedere al calcolo delle singole rate.

Le riduzioni saranno attribuite in maniera inversamente proporzionale all'ISEE, fino a concorrenza dell'importo previsto e incassato in bilancio dell'anno di riferimento e, pertanto, non saranno attribuite se non sono stanziati risorse reperibili per la copertura delle stesse.

5. Sulla base delle istanze acquisite nei termini sarà predisposta ed approvata con determinazione dirigenziale la graduatoria dei beneficiari secondo l'ordine crescente dei valori dell'ISEE.

A parità di punteggio, saranno accolte le istanze pervenute in ordine di presentazione al protocollo generale dell'Ente.

6. La richiamata riduzione ha validità limitatamente all'anno per il quale è stata presentata la dichiarazione.

7. La copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ai sensi dell'art.1 comma 660 della legge n.147/2013.

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018, , con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 da parte dei Comuni, è stato ulteriormente differito al 31/03/2018.

Acquisito, altresì, con verbale n. 9 in data 14 marzo 2018 prot. 8514, il parere favorevole dell'Organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.59 del testo Unico n.267/2000;

Con il seguente risultato della votazione:

- | | |
|--|----------------------------------|
| – Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco | n. 17 |
| – Consiglieri presenti e votanti | n. 14 |
| – Consiglieri assenti | n. 3 (Lenoci, Resta, Matarrelli) |
| – voti favorevoli | n. 14 |

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte dispositiva del presente provvedimento che qui si intendono riportate, riformulare le disposizioni di cui agli artt.33 e 43 del Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21/05/2014 e s.m.i., che vengono integralmente modificati nel testo che segue:

Art.33 -TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria La quota variabile della tariffa non viene applicata. sugli immobili di categoria catastale C/6-C/2 e C/7, quando gli stessi sono pertinenze dell' alloggio, così come definite dall'art.817 del codice civile.

3. Per gli immobili destinati a garages, cantine, depositi familiari (cat. catastali C/2-C/6-C/7) che non costituiscono pertinenze dell'alloggio, la Tari (parte fissa e parte variabile) si applica commisurata ad un occupante.

ART. 43 ALTRE AGEVOLAZIONI

1.Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le Industrie conserviere che avviano al recupero tutti gli scarti vegetali di lavorazione, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti il 100% della produzione annua presunta. Alle stesse è concessa una riduzione del 95% nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa, calcolato esclusivamente sulle superfici destinate a sale di lavorazione, subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei predetti scarti di lavorazione.

2.Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

L'Ufficio al quale appartiene la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche tramite il concessionario del servizio che gestisce il trasporto dei rifiuti, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3.La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal bimestre solare successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata , nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

4. Possono usufruire di una riduzione del 90% sulla tassa da versare per l'intero anno, i contribuenti che dimostrano di avere una dichiarazione ISEE al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di imposta, per l'intero nucleo familiare occupante l'immobile di residenza e relative pertinenze, fino ad € 10.000,00,

Detta riduzione spetta solo ed esclusivamente sulla tassa da corrispondere sull'abitazione principale e relative pertinenze. La stessa viene calcolata e detratta dall'importo dovuto per l'intero anno, prima di procedere al calcolo delle singole rate.

Le riduzioni saranno attribuite in maniera inversamente proporzionale all'ISEE, fino a concorrenza dell'importo previsto e incassato in bilancio dell'anno di riferimento e, pertanto, non saranno attribuite se non sono stanziati risorse reperibili per la copertura delle stesse.

5. Sulla base delle istanze acquisite nei termini sarà predisposta ed approvata con determinazione dirigenziale la graduatoria dei beneficiari secondo l'ordine crescente dei valori dell'ISEE.

A parità di punteggio, saranno accolte le istanze pervenute in ordine di presentazione al protocollo generale dell'Ente.

6. La richiamata riduzione ha validità limitatamente all'anno per il quale è stata presentata la dichiarazione.

7. La copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ai sensi dell'art.1 comma 660 della legge n.147/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;
con il seguente esito della votazione:

- | | |
|--|----------------------------------|
| – Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco | n. 17 |
| – Consiglieri presenti e votanti | n. 14 |
| – Consiglieri assenti | n. 3 (Lenoci, Resta, Matarrelli) |
| – voti favorevoli | n. 14 |

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Giuseppe SEMERARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1527 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 26/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Mesagne, li 26/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
